

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Decreto n. 80 del 21 febbraio 2003

AFFARI GENERALI DELLA GIUNTA REGIONALE - Emanazione regolamento per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

- che la Regione Campania, con Legge del 28.3.02, n. 3, ad oggetto "Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania", all'art. 39, Comma 3, ha stabilito che con apposito regolamento debbano essere disciplinate le modalità ed i requisiti di rilascio e revoca delle autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali, come definiti nell'articolo 2, comma 2;

- che il Settore competente dell'A.G.C. Trasporti e Viabilità, ha predisposto lo schema del richiamato regolamento;

- che con delibera n. 241 del 24.1.03 la Giunta Regionale ha approvato il citato schema di regolamento, demandando l'emanazione dello stesso a successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

RITENUTO

- di poter emanare il regolamento previsto dall'art. 29 della L.R. 3/2002 per la determinazione delle modalità ed i requisiti di rilascio e revoca delle autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali, che, allegato al presente provvedimento, forma parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTA

- la Legge Regionale 28.3.02, n. 3

- la delibera di G.R. n. 241/03

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Autolinee e Vie di Comunicazione, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore Medesimo

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti di emanare il regolamento previsto dall'art. 39 della L.R. 3/2002 per la determinazione delle modalità ed i requisiti di rilascio e revoca delle autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali, che, allegato al presente provvedimento, forma parte integrante e sostanziale dello stesso di trasmettere il presente provvedimento all'Area generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità, per gli adempimenti di competenza;

- di incaricare il Direttore del BURC di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato regolamento.

21 febbraio 2003

Bassolino

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI
PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI
TRASPORTO MARITTIMO PUBBLICO DI LINEA RESIDUALI**

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 39, comma 3, della legge regionale 28 marzo 2003, n.3, le modalità ed i requisiti di rilascio e revoca delle autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali, come definiti dall'articolo 2, comma 2.

Art. 2

Definizioni

1. Servizi di trasporto marittimo pubblico di linea sono, ai sensi dell'art. 3, comma 3, l.r. n. 3/2002, i servizi marittimi adibiti al trasporto collettivo di persone, bagagli, pacchi e merci, che collegano due o più località e sono effettuati con itinerario, cadenza, periodicità, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico. Ogni singolo collegamento tra due località determina una distinta linea.
2. Servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali sono, ai sensi dell'art. 5, comma 3, l.r. n. 3/2002, i servizi di linea per i quali non sussistono obblighi di servizio, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e che possono essere esercitati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti ed all'uopo autorizzate dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 39 l.r. n. 3/2002.
3. Ai fini del presente regolamento, sono istanze in concorrenza le richieste formulate ai sensi dell'art. 3 per l'esercizio di servizi di trasporto marittimo di linea residuali che collegano le medesime località e che prevedono il medesimo orario di partenza e/o il medesimo orario di arrivo in almeno una o più delle località servite.

Art. 3

Modalità e termini di presentazione delle istanze

1. Le istanze per l'espletamento dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali sono inoltrate alla Regione Campania - Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità, a partire dal 1° dicembre di ogni anno ed entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Le istanze devono contenere tutti gli elementi di seguito indicati e riportati nel modulo fac-simile da allegare all'istanza (allegato n. 1):

a) Caratteristiche del Servizio

1. Tipologia del servizio: Viaggiatori / Merci
2. Tipologia del trasporto: unità veloce / nave
3. Linea del servizio richiesto con indicazione dei porti in cui si prevedono gli accosti
4. Orari di arrivo e partenza
5. Cadenza del servizio
6. Durata dell'accosto (estivo e/o invernale)
7. Periodicità dell'accosto
8. Tariffe applicate per le varie tipologie di utenti
9. Eventuali riserve di posti per residenti e pendolari con indicazione del numero
10. Ubicazione delle biglietterie e/o indicazione di bigliettazione a bordo

b) Caratteristiche del Naviglio

1. Naviglio utilizzato
2. Documentata disponibilità giuridica del naviglio per l'intera durata del servizio
3. Velocità di esercizio
4. Età
5. Dimensioni
6. Servizi accessori (climatizzazione, bar, tv, altri)
7. Posti passeggeri e/o posti veicoli ed automezzi offerti
8. Possibilità di ormeggio del naviglio (affiancato, di punta, etc.)

c) Riferimenti Societari

1. Nominativo di un referente/responsabile e relativi recapiti della Compagnia di Navigazione richiedente, con indicazione di telefoni, fax, e-mail
3. All'istanza dovranno, inoltre, essere allegare le seguenti dichiarazioni:
 - a) Dichiarazione di disponibilità a fornire *Report* mensile sull'andamento del servizio sulla base dell'allegato 2 al presente regolamento.
 - b) Indicazione se il servizio oggetto dell'istanza riguarda nuovo servizio, servizio in svolgimento o servizio già svolto nell'ultima stagione.
 - c) Impegno a fornire tempestiva comunicazione in ordine ad ogni variazione dell'assetto societario e della sede sociale della Compagnia di navigazione istante.
4. Le istanze sprovviste di alcuno degli elementi di cui ai commi 2 e 3 non sono esaminate.

Art. 4

Rilascio autorizzazioni e durata

1. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento vengono rilasciate alle imprese di navigazione in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale nonché dei requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di esercizio di servizi di trasporto di linea e non di linea (D.M. 20.12.1991, n. 448).
2. Le autorizzazioni hanno durata triennale e sono rilasciate previo parere favorevole in ordine alla sicurezza degli accosti espresso dalle competenti Capitanerie di Porto ai sensi del R.D. 30.3.1942, n. 327 (Codice della Navigazione) e del D.P.R. 15.2.1952, n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.)

Art. 5

Criteri di valutazione delle istanze

1. L'Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità procede alla valutazione delle istanze formulate con le modalità di cui all'articolo 3 secondo i criteri di seguito riportati:
 - a) Richieste di servizio pubblico di linea, già in corso di svolgimento o già svolte nell'ultima stagione: tali richieste sono accolte, con prevalenza su eventuali altre istanze in concorrenza, a favore dell'operatore che svolge o ha svolto nell'ultima stagione il servizio, a condizione che venga garantita la disponibilità materiale e giuridica del naviglio già utilizzato nel precedente anno ovvero la disponibilità di un naviglio con caratteristiche e prestazioni uguali o superiori.
 - b) Richieste di corse aggiuntive su servizi pubblici di linea già eserciti: tali richieste sono accolte, con prevalenza su eventuali altre istanze in concorrenza, a favore degli operatori che già svolgono servizio sulla medesima linea ed hanno ottenuto in ordine alla stessa l'autorizzazione ai sensi della disposizione di cui al precedente punto a).
 - c) Nuove richieste di servizi su linee già esercite formulate da parte di operatori che non hanno mai svolto servizi sulla linea o che non hanno svolto servizi sulla stessa nell'ultimo anno: tali richieste verranno esaminate ed accolte in via subordinata rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b).
 - d) Nuove richieste di cui alla lettera c) proposte da più operatori in concorrenza tra loro: in tale ipotesi, dette istanze sono valutate, in via subordinata rispetto alle istanze di cui alle lettere a) e b), comparativamente, secondo i seguenti parametri:
 1. Tariffe previste ed applicazione delle condizioni già previste dalla Giunta Regionale per i Servizi Minimi Regionali in ordine alle tariffe ed ai posti destinati a residenti e pendolari
 2. Adeguatezza al servizio del tipo di naviglio da utilizzarsi
 3. Minore età del naviglio
 4. Maggiore velocità del naviglio
 5. Maggiore numero dei posti passeggeri e/o posti veicoli e automezzi offerti
 6. Presenza di climatizzazione a bordo
 7. Ulteriori servizi accessori forniti a bordo
 8. Maggiore durata del servizio (estivo e/o invernale)
 9. Periodicità del servizio
 - e) Richieste di attivazione di servizi su nuove linee non esercite: tali richieste sono accolte, con conseguente rilascio della relativa autorizzazione, ove venga fornita la prova del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui all'articolo 4. In presenza di una pluralità di richieste di attivazione di servizi su nuove linee non esercite formulate da parte di più operatori in concorrenza tra loro, le stesse sono valutate comparativamente secondo i parametri elencati alla lettera d).

Art. 6

Vigilanza e controllo

1. La Compagnia di navigazione cui viene rilasciata l'autorizzazione allo svolgimento del servizio di trasporto marittimo pubblico di linea residuale ha l'obbligo di redigere il *Report* allegato al presente regolamento (Allegato n. 2) e di trasmetterlo mensilmente all'Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità.
2. L'Area generale di coordinamento Trasporti e Viabilità ha il potere di vigilanza e controllo in ordine all'espletamento del servizio autorizzato ai sensi del presente regolamento e relativamente alla permanenza, in capo all'impresa autorizzata, dei requisiti e delle caratteristiche di cui agli articoli 3 e 4, nonché dei requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di esercizio di servizi di trasporto di linea.

Art. 7

Divieto di trasferimento delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento non possono essere oggetto di cessione o trasferimento a favore di terzi.

Art. 8

Decadenza e revoca delle autorizzazioni

1. L'impresa di navigazione autorizzata ai sensi del presente regolamento decade dall'autorizzazione nei seguenti casi di violazione:
 - a) mancata effettuazione del servizio di trasporto autorizzato - in assenza di cause di forza maggiore - per una quota pari al 20% delle corse previste in un singolo mese;
 - b) mancata effettuazione del servizio di trasporto autorizzato - in assenza di cause di forza maggiore - per cinque giorni consecutivi;
 - c) effettuazione del servizio di trasporto autorizzato con un ritardo medio, nell'arco di un singolo mese, superiore ai 15 minuti non imputabile a cause di forza maggiore;
 - d) sopravvenuto parere sfavorevole delle Capitanerie di Porto competenti in ordine alla sicurezza degli accosti;
 - e) trasferimento o cessione a terzi dell'autorizzazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza opera automaticamente e decorre dalla data di notifica alla Compagnia di navigazione dell'accertamento della violazione.
3. Salvi i casi di decadenza di cui al comma 1, la Regione può revocare, con efficacia *ex nunc*, le autorizzazioni di cui al presente regolamento, qualora venga meno una delle condizioni per cui è stato autorizzato il servizio ed in ogni altro caso di grave inadempimento dell'impresa autorizzata, previa contestazione degli addebiti e diffida ad eliminare le inadempienze riscontrate.

Art. 9

Disposizioni transitorie

1. La disciplina di cui al presente regolamento si applica ai procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali in corso di istruttoria alla data di pubblicazione del presente regolamento.
2. Le Compagnie di navigazione titolari di autorizzazioni all'espletamento dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali già rilasciate alla data di pubblicazione del presente regolamento adeguano il servizio alle prescrizioni in esso contenute, salva la eventuale revoca ai sensi dell'art. 8, comma 3.
3. Per il primo anno di applicazione, i termini per la presentazione delle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali scadono perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Art. 10
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di farlo osservare come regolamento della Regione Campania.
-

Allegato 1

Modulo fac-simile da allegare all'istanza e indirizzare alla Regione Campania - Area G.C. Trasporti e Viabilità - Centro Direzionale Isola C/3 80143 NAPOLI

Caratteristiche del Servizio

- Tipologia del servizio: Viaggiatori / Merci
- Tipologia del trasporto : unità veloce / nave
- Linea del servizio richiesto con indicazione dei porti in cui si prevedono gli accosti
- Orari di arrivo e partenza
- Cadenza del servizio
- Durata dell'accosto (estivo e/o invernale)
- Periodicità dell'accosto
- Tariffe applicate per le varie tipologie di utenti
- Eventuali riserve di posti per residenti e pendolari con indicazione del numero
- Ubicazione delle biglietterie e/o indicazione di bigliettazione a bordo

Caratteristiche del Naviglio

- Naviglio utilizzato
- Documentata disponibilità giuridica del naviglio per l'intera durata del servizio
- Velocità di esercizio
- Età
- Dimensioni
- Servizi accessori (climatizzazione, bar, tv, altri)
- Posti passeggeri e/o posti veicoli ed automezzi offerti
- Possibilità di ormeggio del naviglio (affiancato, di punta, etc.)

Riferimenti Societari

Nominativo di un referente/responsabile e relativi recapiti della compagnia di navigazione: sede, tel., fax, e.mail.

Sono allegate le seguenti dichiarazioni:

- a) Dichiarazione di disponibilità a fornire *Report* mensile sull'andamento del servizio sulla base dell'allegato 2 al presente regolamento.
 - b) Indicazione se il servizio oggetto dell'istanza riguarda nuovo servizio, servizio in svolgimento o servizio già svolto nell'ultima stagione.
 - c) Impegno a fornire tempestiva comunicazione in ordine ad ogni variazione dell'assetto societario e della sede sociale della Compagnia di navigazione istante.
-

Allegato 2

REPORT

Corse Programmate
Corse Effettuate
Corse non effettuate differenziate per motivo
Regolarità di tutte le corse svolte
